

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Collectivités locales
Bureau électoral et services démographiques

Presidenza della Regione
Enti locali
Ufficio elettorale e servizi demografici

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

PONTBOSET

24 MAGGIO 2026

**Istruzioni per la presentazione
e l'ammissione delle candidature**

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE»

Pubblicazione - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione - Istruzioni per i seggi e per gli uffici di scrutinio per tutti i comuni.

Pubblicazione - Le leggi elettorali.

PREMESSA

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire ai competenti Organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei consigli comunali, regolamentata dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 e successive modificazioni.

Appositi capitoli trattano dei compiti delle segreterie dei comuni, dell'esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale e del turno di ballottaggio.

Si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tali aspetti e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani. L'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte deve avvenire, ai fini della candidatura, non oltre il quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione comizi.

Com'è noto, i paesi aderenti all'Unione europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Nel corso della pubblicazione sono indicate, nel dettaglio, le eventuali procedure riguardanti i cittadini dei paesi suddetti.

Si confida, in tal modo, di aver facilitato il compito dei presentatori e degli Organi competenti, affinché il fondamentale procedimento preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dall'ammissione delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

CAPITOLO I

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

§ 1. Elenco dei documenti necessari.

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti, illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

1. dichiarazione di presentazione della lista;
2. lista dei candidati;
3. moduli di sottoscrizione della lista;
4. modello del contrassegno di lista;
5. dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature per le cariche di sindaco e di vice sindaco e per le candidature alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità;
6. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
7. programma amministrativo della lista;
8. eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o di un movimento o di un gruppo politico rappresentato nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo.

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, inoltre:

9. una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
10. un'autodichiarazione o un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

§ 2. Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

L'ufficio elettorale regionale ha predisposto alcuni schemi relativi al procedimento di presentazione delle candidature che i presentatori, ove lo ritengano opportuno, potranno prendere a modello (vedi allegati).

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere, innanzitutto, l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco con i quali la lista stessa intende collegarsi.

Successivamente dovranno essere indicati i candidati alla carica di consigliere comunale, contrassegnati con un numero d'ordine progressivo, e con a fianco di ognuno di essi l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.

Si richiede altresì di indicare il codice fiscale dei sopra richiamati candidati al fine di agevolare le verifiche di competenza della Commissione elettorale circondariale.

Il numero di candidati alla carica di consigliere comunale che ogni lista può presentare è stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 4/1995 ed è correlato alla popolazione residente, in ogni Comune, alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve, inoltre, contenere l'indicazione dei delegati di lista, di cui uno effettivo e uno supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali, presso l'adunanza dei Presidenti di seggio e presso ogni ufficio di scrutinio.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

Si rammenta che la designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati della lista medesima non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco e vice sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

§ 3. Lista dei candidati.

La lista dei candidati, che è parte integrante della dichiarazione di presentazione della lista stessa, è vincolata, nella sua composizione numerica, come già indicato nel paragrafo precedente, alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello nel quale si svolgono le elezioni comunali, nel caso di specie il 31 dicembre 2024. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al numero, arrotondato per difetto, pari al 35% della somma dei candidati alla carica di consigliere comunale e dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco. (Vedi prospetto allegato n. 1 a pagina 18).

Pertanto, la lista dei candidati deve osservare i seguenti limiti di rappresentatività:

- a. nei Comuni con popolazione **sino a 1.000 abitanti** il numero dei candidati alla carica di consigliere comunale **non può essere inferiore a 7, né superiore a 9**, nel rispetto delle quote di genere;
- b. nei Comuni con popolazione **da 1.001 a 3.000 abitanti** il numero dei candidati alla carica di consigliere comunale **non può essere inferiore**

- re a 9, né superiore a 13**, nel rispetto delle quote di genere;
- c. nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti il numero dei candidati alla carica di consigliere comunale **non può essere inferiore a 11, né superiore a 15**, nel rispetto delle quote di genere;
- d. nei Comuni con popolazione **da 5.001 a 15.000 abitanti** il numero dei candidati alla carica di consigliere comunale **non può essere inferiore a 13, né superiore a 17**, nel rispetto delle quote di genere.

§ 4. Moduli di sottoscrizione della lista.

In merito ai moduli di sottoscrizione della lista, si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Dalla normativa europea e nazionale infatti discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

Si indicano di seguito le firme di sottoscrizione necessarie:

- a. da **non meno di 5 e da non più di 12 elettori** nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
- b. da **non meno di 15 e da non più di 30 elettori** nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- c. da **non meno di 25 e da non più di 50 elettori** nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- d. da **non meno di 30 e da non più di 60 elettori** nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.

I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e non devono essere compresi tra i candidati.

La raccolta delle firme di sottoscrizione per la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vice sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale deve avvenire su appositi moduli sui quali devono essere riportati:

- il modello del contrassegno di lista;
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidati;
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
- le firme dei sottoscrittori debitamente autenticate.

Le firme di sottoscrizione e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Sono competenti a eseguire le autenticazioni di cui trattasi, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti a eseguire le autenticazioni di cui trattasi gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine (articolo 14, legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)).

Si sottolinea che il Consiglio di Stato ha ribadito che i suddetti soggetti sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22).

Sempre il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione terza, 16 maggio 2016, n. 1990), ha inoltre riconosciuto che, per i pubblici ufficiali, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "Pertinenza".

Pertanto, alla luce dei suddetti orientamenti giurisprudenziali, i pubblici ufficiali possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono, anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Consiglio di Stato si è espresso anche sulla necessità che il soggetto autenticatore indichi la qualifica da lui rivestita e sull'utilizzazione del timbro dell'ufficio da parte dei consiglieri comunali e provinciali che effettuano l'autenticazione.

La menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell'autenticazione, non suscettibile di sanatoria postuma.

Diverso discorso deve farsi per la mancanza, nell'autenticazione, del tim-

bro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore.

La mancanza del predetto timbro non dà luogo ad alcuna invalidità, sebbene tale formalità sia espressamente prescritta dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000.

La presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell'atto ma una semplice irregolarità sanabile in virtù del principio della strumentalità delle forme che vige anche nella materia elettorale.

L'assenza del timbro, a differenza dell'omessa indicazione della qualità soggettiva dell'autenticante, non comporta, in via generale, alcuna incertezza sulla provenienza dell'autenticazione da una persona abilitata.

Ad esempio, con specifico riferimento alla posizione dei consiglieri comunali, l'omessa apposizione del timbro discende dalla circostanza che, di norma, i predetti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune. (Consiglio di Stato, Sezione quinta del 22 settembre 2011, n. 5345, del 18 dicembre 2009, n. 8420 e del 6 marzo 2006, n. 1074).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati, pena l'applicazione di **gravi sanzioni** (ammenda da 200 euro a 1.000 euro) sancite dall'articolo 93 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Sottoscrizione delle liste di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa

Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025" riporta, all'articolo 4, la disposizione inerente alla sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa. Con sentenza n. 3 del 23 gennaio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ("Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale") e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), nella parte in cui non consentono all'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per poter esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni.

Con la circolare n. 17 del 20 marzo 2025, il Ministero dell'Interno ha precisato che, la predetta pronuncia, pur riferendosi alla sola fattispecie della sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni regionali, non può non avere riflessi anche al di fuori di tale specifico ambito e pertanto si ritiene applicabile a tutte le tipologie di consultazioni elettorali. Il comma 1 dell'articolo 4 del sopra citato decreto-legge prevede la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati con le modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del CAD per gli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex articolo 55, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché per gli elettori che si trovino nelle condizioni di esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22. Il documento informatico generato, come precisato dal comma 2, dovrà essere consegnato su supporto digitale, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Con la successiva circolare n. 34 del 22 aprile 2025, il Ministero dell'Interno ha comunicato che, in fase di conversione del citato decreto-legge n. 27/2025, il Governo ha accolto un ordine

del giorno che lo impegna a “*ritenere applicabile la modalità di sottoscrizione delle liste riferita alle persone con disabilità interessate dalla disposizione in questione anche ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte delle medesime persone*”.

È necessario pertanto assicurare agli elettori non in grado di apporre una firma autografa, che si trovino nelle condizioni richiamate al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 27/2025, di poter sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della candidatura contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità (modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del CAD). Si precisa, inoltre, quanto segue:

- il documento informatico di accettazione della candidatura, con la relativa sottoscrizione digitale, va consegnato su supporto digitale, ad esempio pen drive o simili, agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento;
- la firma digitale apposta sul documento di accettazione della candidatura non ha bisogno di essere autenticata, poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del CAD;
- le Commissioni e le Sottocommissioni elettorali circondariali, competenti all'esame delle candidature devono verificare, con idoneo programma informatico che la firma digitale sia valida, cioè che non sia né scaduta né revocata, e che il documento, oltre a contenere le informazioni richieste dalla legge, non sia stato alterato dopo l'apposizione della firma medesima.

In particolare:

per il modulo di raccolta firme per la presentazione delle candidature, sottoscritto dai predetti elettori con firma digitale deve essere utilizzato il modello specifico, vale a dire:

- per i comuni fino a 1.000 abitanti: modello 002b/EC;
- per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: modello 009b/EC;
- per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: modello 016b/EC.

Nel modello di presentazione delle candidature [modello 002/EC (comuni fino a 1.000 abitanti) – modello 008/EC (comuni da 1.001 a 3.000 abitanti) – modello 015/EC (comuni da 3.001 a 5.000 abitanti)], occorre indicare la presenza anche dei sopra richiamati allegati sottoscritti con firma digitale.

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dai predetti candidati con firma digitale deve essere utilizzato il modello specifico, vale a dire:

- per i comuni fino a 1.000 abitanti:
 - * accettazione candidatura alla carica di sindaco – modello 003a/EC;
 - * accettazione candidatura alla carica di vice sindaco – modello 004a/EC;
 - * accettazione candidatura alla carica di consigliere – modello 005a/EC;
- per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti:
 - * accettazione candidatura alla carica di sindaco – modello 010a/EC;
 - * accettazione candidatura alla carica di vice sindaco – modello 011a/EC;
 - * accettazione candidatura alla carica di consigliere – modello 012a/EC;
- per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti:
 - * accettazione candidatura alla carica di sindaco – modello 017a/EC;
 - * accettazione candidatura alla carica di vice sindaco – modello 018a/EC;
 - * accettazione candidatura alla carica di consigliere – modello 019a/EC.

Si rammenta che il documento informatico e la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del CAD di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e alle linee guida di seguito riportate contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti;

https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee_guida_per_la_sottoscrizione_elettronica_di_documenti_ai_sensi_dellart.20_del_cad.pdf

§ 5. Modello del contrassegno di lista

Ogni lista, completa dei nominativi del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco, deve essere rappresentata da un proprio contrassegno.

Il modello del contrassegno di lista deve essere presentato in tre esemplari del diametro di circa cm 10 e in tre esemplari del diametro di circa cm 3, preferibilmente circoscritto da un cerchio.

Il modello del contrassegno può essere disegnato in bianco e nero o a colori e verrà riprodotto, così come rappresentato, sia sulle schede di votazione sia sul manifesto recante le liste dei candidati.

Al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sui manifesti recanti le candidature, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati o riprodotti su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico e che, nel caso di immagini di una certa complessità, accanto ai contrassegni stessi venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono essere iscritte nel cerchio.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, i presentatori depositino il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su pen drive e simili, nei formati «.jpeg» (formato vettoriale) e «.pdf».

Nel caso in cui il contrassegno venga depositato sia in formato cartaceo sia su supporto digitale, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti. Qualora gli stessi non dovessero corrispondere, si terrà conto del formato cartaceo.

Affinché la Commissione elettorale circondariale, organo preposto al controllo delle liste dei candidati, non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti, movimenti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori stessi.

È, inoltre, vietato, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti, movimenti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

§ 6. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione

della candidatura da parte di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della firma di dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'Autorità diplomatica o consolare italiana.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione e al riguardo si suggerisce, ove lo si ritenga opportuno, l'adozione degli schemi allegati alla presente pubblicazione.

È necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura contenga:

- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la residenza del candidato;
- la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco del collegamento con la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e del collegamento con il candidato alla carica di vice sindaco;
- la dichiarazione del candidato alla carica di vice sindaco del collegamento con la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e del collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura in una determinata lista da parte di ogni candidato alla carica di consigliere comunale;
- la dichiarazione di non essere candidato in altre liste dello stesso Comune, né in altri Comuni;
- l'esplicita dichiarazione da parte di ogni singolo candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), che di seguito si riporta integralmente:

“1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,*

n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);*
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;*
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.*

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizio-

nali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente."

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, né può, contemporaneamente, essere candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso Comune o in Comuni diversi, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

Nell'individuare la candidatura alla carica di sindaco e di vice sindaco, i promotori della sottoscrizione devono verificare che sia stato osservato anche l'articolo 30bis, della legge regionale 54/1998:

- per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, ai sensi del comma 2bis, non è immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco e di vice sindaco colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per i tre mandati consecutivi che precedono le elezioni, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati alle cariche di sindaco e di vice sindaco di cui al precedente punto e sono, pertanto, candidabili alla carica di sindaco e di vice sindaco anche coloro che abbiano già ricoperto in precedenza tali cariche nel medesimo comune anche consecutivamente.

Si avverte che, a norma dell'articolo 87-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per quanto riguarda, infine, la problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la legge non contiene alcuna specifica disposizione in merito.

Il Consiglio di Stato ha affermato che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà. (Consiglio di Stato, Sezione quinta, 1° ottobre 1998, n. 1384).

Tuttavia – per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale. (Consiglio di Stato, Sezione

quinta, 7 settembre 1989, n. 526 e 1° ottobre 1998, n. 1384).

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario e non potranno più incidere sulla composizione della lista.

§ 7. Certificati attestanti che i candidati sono elettori

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, l'articolo 33, comma 9, della legge regionale 4/1995, richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali possono essere richiesti, oltre che con le modalità ordinarie, anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico (articolo 38bis del d.lgs. 31 maggio 2021 n. 77).

Tali certificati dovranno essere rilasciati in formato digitale dall'ufficio elettorale nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

I certificati rilasciati tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità previste dalle norme di legge nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione. Inoltre, la conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta, o da un suo delegato, con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990.

Si rappresenta infine che, a partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, che può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.

Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato individuale di godimento dei diritti politici, nonché il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

§ 8. Programma amministrativo della lista

L'articolo 33, comma 15, della legge regionale 4/1995 prescrive che con la lista dei candidati debba essere presentato il programma amministrativo che il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale intendono realizzare nel corso della legislatura. Tale programma deve anche essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, si ritiene, dal momento della presentazione e fino al termine delle elezioni.

Pur in assenza di precise indicazioni di carattere legislativo pare opportuno che il programma amministrativo sia sottoscritto da tutti i candidati.

§ 9. Eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o movimento o gruppo politico già rappresentato in organi istituzionali

Fermo restando quanto già indicato nel paragrafo 5, relativamente al modello del contrassegno di lista, se le candidature alla carica di sindaco, alla carica di vice sindaco e alla carica di consigliere comunale sono rappresentate da un contrassegno tradizionalmente usato da un partito, movimento o gruppo politico presente in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai Presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi Presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

§ 10. Candidature di cittadini comunitari

L'articolo 34bis della legge regionale 4/1995 prevede, per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, la produzione, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, di una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione e al riguardo si suggerisce, ove lo si ritenga opportuno, l'adozione degli schemi allegati alla presente pubblicazione.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, la presentazione di un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibi-

lità.

La presentazione dell'attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.

Nella giurisprudenza più recente, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che l'articolo 5 del d.lgs. n. 196/1997 (che contiene la medesima disposizione dell'articolo 34bis della legge regionale 4/1995) deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario.

Pertanto:

- l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990;
- l'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione; quest'ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempiuto l'obbligo previsto dalla legge.

§ 11. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione della candidatura sono esenti da bollo e da qualsiasi diritto di segreteria.

Allegato n. 1

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI CANDIDATI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A NORMA DELL'ARTICOLO 32 DELLA L.R. 4/1995.

Fascia di popolazione del comune	Numero consiglieri da eleggere, corrispondente al numero MASSIMO dei candidati di ogni lista stabilito dalla legge	Numero MINIMO dei candidati di ogni lista stabilito dalla legge	Base di calcolo rappresentanza di genere: numero MASSIMO dei consiglieri candidati + sindaco e vice sindaco	Quote di genere in una lista col numero MASSIMO di candidati <i>(35% arrotondato per difetto)</i>	Base di calcolo rappresentanza di genere: numero MINIMO dei consiglieri candidati + sindaco e vice sindaco	Quote di genere in una lista col numero MINIMO di candidati <i>(35% arrotondato per difetto)</i>
A	B	C	D (B+2)	E (35% di D)	F (C+ 2)	G (35% di F)
sino 1.000 abitanti	9	7	11	3 <i>(3,85)</i>	9	3 <i>(3,15)</i>
da 1.001 a 3.000 abitanti	13	9	15	5 <i>(5,25)</i>	11	3 <i>(3,85)</i>
da 3.001 a 5.000 abitanti	15	11	17	5 <i>(5,95)</i>	13	4 <i>(4,55)</i>
da 5.001 a 15.000 abitanti	17	13	19	6 <i>(6,65)</i>	15	5 <i>(5,25)</i>
superiore a 15.000 abitanti (Aosta)	27	19	29	10 <i>(10,15)</i>	21	7 <i>(7,35)</i>

Esempio: Comune con popolazione sino a 1.000 abitanti:

Lista presentata composta da 9 consiglieri + sindaco e vice sindaco.

Per rispettare la quota di genere occorre avere almeno 3 candidati del genere meno rappresentato (per esempio donne). Queste 3 candidate donne possono essere:

- tutte e 3 candidate nella lista dei consiglieri comunali;
- n. 2 candidate nella lista dei consiglieri comunali, qualora sindaco o vice sindaco sia donna;
- n. 1 candidata nella lista dei consiglieri comunali, qualora sia il sindaco sia il vice sindaco siano donne.

CAPITOLO II
**PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE**

§ 12. Termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata **dalle ore 8 di venerdì 24 aprile alle ore 12 di sabato 25 aprile 2026** presso la segreteria del Comune (articolo 33, comma 13 della legge regionale 4/1995).

§ 13. Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario dell'ente locale o chi lo sostituisce legalmente deve assegnare un numero provvisorio di presentazione della lista e rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazione incompleta.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta allegati alle presenti istruzioni.

È opportuno precisare che il segretario dell'ente locale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se ritenuti irregolari o presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario dell'ente locale non ometta di far rilevare le irregolarità riscontrate, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, non risultino allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, ecc..

È, inoltre, compito del segretario dell'ente locale accertare che i sottoscrittori della lista siano cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

È, poi, necessario, affinché la Commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, o dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione a esse inerente.

È inoltre raccomandabile che il segretario dell'ente locale, prima dell'invio degli atti alla Commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia

del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta Commissione.

CAPITOLO III

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 14. Norme che regolano le operazioni della Commissione elettorale circondariale - Intervento della Sottocommissione

Le operazioni della Commissione elettorale circondariale, in ordine all'esame delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presentate, sono regolate dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 4/1995.

Nessuna competenza viene esplicitamente attribuita al riguardo alla Sottocommissione elettorale circondariale, istituita a norma dell'articolo 25 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Si ritiene tuttavia - su conforme parere del Consiglio di Stato - che alle operazioni concernenti l'esame delle candidature possa provvedere anche la Sottocommissione.

Pertanto, il Presidente della Commissione elettorale circondariale, quando lo ritiene necessario, al fine di un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate, può affidare alla Sottocommissione esistente i compiti demandati dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 4/1995, alla Commissione elettorale circondariale.

Ciò stante, quanto nei seguenti paragrafi è chiarito in merito alle operazioni della Commissione elettorale circondariale è da intendersi riferito anche alla Sottocommissione alla quale il Presidente della Commissione elettorale circondariale ha demandato l'espletamento delle operazioni relative all'esame e all'ammissione delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

§ 15. Termine per il compimento delle operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature

Prima di illustrare le varie operazioni che la Commissione deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentati, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste cioè entro domenica 26 aprile 2026.

La Commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra scada senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e delle liste presentate, potrà adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che saranno presentate.

§ 16. Operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.

Le operazioni della Commissione, per quanto riguarda l'esame della candidatura, sono le seguenti:

I ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE.

Come prima operazione la Commissione dovrà controllare, in base alle attestazioni dei segretari comunali, se le liste, con le relative candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco, siano state presentate entro il termine previsto.

Detto termine è compreso tra le ore otto del trentesimo giorno e le ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione, quindi tra le ore 8 di venerdì 24 aprile e le ore 12 di sabato 25 aprile 2026.

La Commissione, qualora dovesse accertare che la lista è stata presentata oltre tale termine, la dichiarerà non valida escludendola dalla competizione elettorale.

II VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME.

Le candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate e sottoscritte da un certo numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune che non siano candidati.

Il numero di firme di sottoscrizione è di seguito indicato:

- da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
- da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;
- da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Pertanto, la Commissione dovrà effettuare le seguenti verifiche:

- a. accertare che le firme dei sottoscrittori siano state apposte su moduli riportanti il contrassegno di lista;
- b. accertare che la sottoscrizione della lista, sui citati moduli, contenga:
 - il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;
 - la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
 - la descrizione del contrassegno;

- c. accertare il numero delle firme dei sottoscrittori e che per ognuno di essi sia indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- d. accertare che i sottoscrittori non siano candidati;
- e. accertare che le firme dei sottoscrittori siano regolarmente autenticate.

La Commissione dovrà ricusare le liste le cui firme di sottoscrizione non siano state apposte sugli appositi moduli riportanti le indicazioni richieste.

La Commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non fosse autenticata e quelli che avessero sottoscritto la presentazione di altra lista presentata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di sottoscrittori inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ruscata. Tuttavia, se la lista fosse stata presentata con congruo anticipo, nulla vieta che la relativa dichiarazione di presentazione venga completata delle firme mancanti, sempreché la regolarizzazione avvenga prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature.

La lista dovrà parimenti essere ruscata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

Di seguito a quanto precisato nel paragrafo 4 la Commissione dovrà verificare la regolarità delle sottoscrizioni degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa in conformità a quanto dispone l'articolo 4 del decreto-legge n. 27/2025.

In particolare dovrà verificare che la firma digitale sia valida, cioè che non sia né scaduta né revocata e che il documento, oltre a contenere le informazioni richieste dalla legge, non sia stato alterato dopo l'apposizione della firma medesima.

III ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

Successivamente la Commissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati. A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli:

a) *Controllo del numero dei candidati.*

La Commissione dovrà accertare che ogni lista presenti un candidato alla carica di sindaco e un candidato alla carica di vice sindaco. Dopo di che, essa dovrà controllare che il numero di candidati alla carica di consigliere comunale sia quello prescritto dall'articolo 32 della legge regionale 4/1995 e cioè:

- non meno di 7 e non più di 9, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
- non meno di 9 e non più di 13, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- non meno di 11 e non più di 15, nei Comuni con popolazione da

- 3.001 a 5.000 abitanti;
- non meno di 13 e non più di 17, nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;
- non meno di 19 e non più di 27, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (solo Aosta).

La Commissione dovrà in seguito verificare che ogni lista rispetti la rappresentanza di genere di cui al comma 2bis del suddetto articolo ed eventualmente cancellerà i nomi dei candidati consiglieri appartenenti al genere rappresentato in maniera eccedente (nessuno dei due generi deve essere inferiore al 35% della somma dei candidati compreso il candidato sindaco e vice sindaco), procedendo dall'ultimo della lista, evitando che la lista sia ridotta sotto il numero di candidati prescritto.

Qualora i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista fossero, anche a seguito di quanto sopra, in numero inferiore al limite minimo sopra indicato, la lista dovrà essere ricsusata.

Se la lista dovesse contenere, invece, un numero di candidati alla carica di consigliere comunale superiore al massimo consentito, la Commissione provvederà a ridurre la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista (articolo 35, comma 1, lett. e), della legge regionale 4/1995).

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, contenente l'esplicita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il candidato:

- non ha accettato altra candidatura in liste presentate nel Comune (articolo 14 bis, commi 1 e 2) o in altro Comune;
- non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

A tale proposito si rammenta che l'articolo 15 del d.lgs. 235/2012 dispone che:

1. L'incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. (Omissis).

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235/2012 inoltre stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai capi primo e secondo, e per quelle di cui ai capi terzo e quarto del medesimo atto normativo non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico. Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche alle incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna, di cui agli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.

Pertanto, la Commissione elettorale circondariale, sia sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità (che devono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012) sia d'ufficio, controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:

- a. verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive nelle quali si attesta che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b. attivandosi, ove possibile, al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui la commissione medesima venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c. qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione, procedendo a comunicarlo all'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti, affinché quest'ultimo proceda alla dichiarazione di mancata proclamazione a carico degli interessati.

In sostanza, qualora la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni di legge, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità o, ancora, non vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, la commissione cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Successivamente, come detto, nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Adunanza dei Presidenti delle sezioni o l'unica sezione del comune, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, non deve proclamare eletti i candidati per i quali sia stata accertata la situazione di incandidabilità, ma deve procedere alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

In particolare per i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, la dichiarazione di accettazione alla candidatura, dovrà inoltre contenere:

- la reciproca dichiarazione di collegamento;
- l'indicazione del contrassegno della lista.

La Commissione dovrà, inoltre, accertare che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nei manifesti e nelle schede.

Con riferimento a quanto precisato nel paragrafo 6 la Commissione dovrà verificare la regolarità delle dichiarazioni di accettazione della candidatura dei candidati impossibilitati ad apporre la firma autografa in conformità a quanto dispone l'articolo 4 del decreto-legge n. 27/2025.

In particolare dovrà verificare che la firma digitale sia valida, cioè che non sia né scaduta né revocata e che il documento, oltre a contenere le informazioni richieste dalla legge, non sia stato alterato dopo l'apposizione della firma medesima.

Infine, la Commissione dovrà verificare, che siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, e ricusare la candidatura alla carica di sindaco e vice sindaco:

- per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, ai sensi del comma 2bis, non è immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco e di vice sindaco colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per i tre mandati consecutivi che precedono le elezioni, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;
- per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati alle cariche di sindaco e di vice sindaco di cui ai precedenti punti e sono, pertanto, candidabili alla carica di sindaco e di vice sindaco anche coloro che abbiano già ricoperto in precedenza tali cariche, anche consecutivamente, nel medesimo comune.

La cancellazione della candidatura a sindaco o a vice sindaco da parte della Commissione comporta la ricusazione della lista o di tutte le liste ad essa

collegate da parte della Commissione medesima.

c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

La Commissione verificherà, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

I candidati che non fossero in possesso del predetto requisito o per i quali non fosse stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

Sarà consentita, tuttavia, la successiva produzione dei documenti in parola, come anche di singoli atti relativi alle liste dei candidati che risultassero mancanti, sempreché essa venga effettuata prima dello scadere del termine di presentazione delle liste.

In merito alla questione se debba o meno essere ricusata una lista quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23, sotto riportata.

Consiglio di Stato
Adunanza plenaria
Decisione 8 novembre 1999, n. 23

Con riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 8 novembre 1999, n. 23, si è così pronunciata:

1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla commissione elettorale circondariale, che non può ricusare le liste se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di «elettori iscritti nelle liste del comune»;

3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione);

4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico.

d) Esame della documentazione prevista per i cittadini di uno stato membro dell'Unione europea candidati a consigliere comunale.

La Commissione verificherà per tutti i cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale la regolarità dei seguenti documenti, oltre a quelli richiesti per i cittadini italiani:

- a. una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità ammi-

nistrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità. Si rammenta che tale attestato può essere sostituito da una auto-dichiarazione del candidato (vedasi paragrafo 10).

La Commissione cancellerà dalla lista i candidati che non siano in possesso dei requisiti o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta.

Analoghi principi a quelli esposti al punto c), possono essere applicati per la documentazione richiesta dalla legge per i candidati cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea.

e) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Tale operazione si rende necessaria al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.

Se, per effetto delle cancellazioni disposte dalla Commissione, la lista venisse a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere riusata.

IV ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.

La Commissione provvederà, quindi, all'esame dei contrassegni di lista, ricusando i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato il contrassegno, la Commissione ne dà notizia agli interessati, assegnando loro un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. (articolo 35, comma 1, lettera b), della legge regionale 4/1995).

Se il nuovo contrassegno non venisse presentato o se esso non dovesse rispondere alle condizioni previste dalla legge, la lista verrà senz'altro riusata.

V ESAME DELLE DICHIARAZIONI DELLE PERSONE CHE PRESENTANO UNA LISTA IN NOME E PER CONTO DI UN PARTITO O MOVIMENTO O GRUPPO POLITICO AVENTE UN CONTRASSEGNO TRADIZIONALE.

Se la lista presenta un contrassegno tradizionalmente usato da un partito, movimento o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo occorre una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito, gruppo politico o movimento o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del

partito, gruppo politico o movimento stesso.

Mancando tale dichiarazione o se la stessa non viene presentata in tempo utile, la Commissione dovrà ricusare la lista e le collegate candidature.

VI NUOVA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione deve tornare a riunirsi entro il ventiseesimo giorno antecedente quello di votazione, cioè entro **martedì 28 aprile 2026** per udire eventualmente i delegati delle liste contestate, e ammettere i nuovi documenti e deliberare, seduta stante, in via definitiva, su tutti i rilievi rimarcati e su tutte le questioni controverse.

VII SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E COLLEGATO VICE SINDACO.

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le candidature e a tutte le liste ammesse per ciascun Comune, la Commissione dovrà procedere all'assegnazione, mediante sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, di un numero progressivo da attribuire, secondo quanto appreso precisato:

- a. nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il sorteggio viene effettuato esclusivamente tra i vari candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco. Il numero progressivo così attribuito ai candidati determinerà l'ordine sulla scheda di votazione e sul manifesto dei candidati;
- b. in caso di ballottaggio il sorteggio dovrà essere effettuato tra i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco partecipanti al ballottaggio stesso.

La Commissione assegna quindi un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine di iscrizione.

§ 17. Comunicazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale al sindaco di ciascun comune e al Presidente della Regione

Le decisioni della Commissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco a mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati che deve essere pubblicato all'albo pretorio on line nonché affisso in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione e per l'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

Analoga, immediata, comunicazione deve essere fatta al Presidente della Regione per la predisposizione delle schede di votazione.

Poiché, com'è ovvio, l'indicazione errata delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni popolari, si ritiene necessario che la riproduzione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare ai sindaci e al Presidente della Regione sia effet-

tuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Presidente della Commissione: tali comunicazioni dovranno portare in calce l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature, e recare la firma del Presidente della Commissione.

§ 18. Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista

La Commissione, a norma dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1995, deve, infine, entro il giovedì precedente il giorno fissato per la votazione (giovedì 21 maggio 2026), comunicare al sindaco i nominativi dei delegati (effettivo e supplente) delle liste ammesse.

È indispensabile che il sindaco del Comune sia a conoscenza dei nominativi dei delegati in quanto gli stessi, con dichiarazione debitamente autenticata, sono autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione e gli uffici di scrutinio.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione possono essere comunicate entro il venerdì precedente l'elezione al segretario dell'ente locale che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero direttamente ai singoli Presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Invece, le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di scrutinio devono essere presentate entro le ore dodici del giorno precedente le elezioni (sabato 23 maggio 2026) al segretario dell'ente locale.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione e gli uffici di scrutinio può essere presentata, entro il giovedì precedente le elezioni, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario dell'ente locale.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, presentate in forma cartacea, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma qualificata.

CAPITOLO IV

TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 19. Ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

L'articolo 53, comma 4, della legge regionale 4/1995 dispone che, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco (e collegato vice sindaco), si proceda a un turno di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto in egual misura il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data del primo turno e quindi domenica 7 giugno 2026.

§ 20. Adempimenti della Commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, il Presidente della sezione, nel caso di Comuni con sezione unica o il Presidente dell'Adunanza dei Presidenti di seggio, nel caso di Comuni con più sezioni, trasmette alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

La Commissione provvederà immediatamente al sorteggio fra i candidati interessati al ballottaggio per la determinazione del numero d'ordine da assegnare agli stessi sulle schede di votazione e sul manifesto, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Regione e al sindaco del Comune interessato.

ALLEGATI

AVVERTENZA

I modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito “Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste” all’indirizzo <https://www.regione.vda.it/> nella sezione “Elezioni - Elezioni comunali Pontboset - 24 maggio 2026 - Pubblicazioni e moduli”.

I modelli costituiti da più fogli è preferibile siano stampati su carta in formato A3 fronte/retro, così da formare un unico documento. Qualora i modelli siano superiori a 4 facciate è preferibile numerare i fogli (esempio 1/6, 2/6 ... 6/6) che dovranno poi essere collazionati mediante spillatura e apposizione - tra un foglio e l’altro - di timbro tondo in uso all’autenticatore.

Modelli occorrenti
per la presentazione
delle candidature per i Comuni
con popolazione sino a
1.000 abitanti

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO _____**

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO, DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI VICE SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI

Le liste devono essere presentate alla Segreteria del Comune **tra le ore 8 del trentesimo giorno e le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della elezione.**

Documentazione:

- **dichiarazione di presentazione della lista;**
- **lista dei candidati con le firme di sottoscrizione.** La lista, comprendente un numero di candidati da un minimo di 7 a un massimo di 9, deve essere sottoscritta da non meno di 5 e da non più di 12 sottoscrittori. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, *le firme di sottoscrizione e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.* Nel caso di sottoscrittori impossibilitati ad apporre la firma autografa è possibile presentare il modello di dichiarazione di presentazione della lista di candidati sottoscritto con firma elettronica che deve essere depositato su supporto fisico (pen drive o simili), corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare presso la segreteria del comune: non sarà pertanto necessaria l'autenticazione della firma digitale, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- **contrassegno di lista in bianco e nero o a colori.** Tre esemplari con diametro di circa cm 10 e tre esemplari con diametro di circa cm 3 in formato cartaceo (ed eventualmente su supporto digitale (pen drive o simili) in formato «.jpeg» (formato vettoriale) e «.pdf»);
- **certificato di iscrizione nelle liste elettorali** del candidato alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vice sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- **certificati di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte** per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- **dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza,** dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine (per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea);
- **autodichiarazione o attestato,** in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, da cui risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea);

- **accettazione della candidatura** alla carica di sindaco (art. 33, comma 8, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) con la firma debitamente autenticata contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità. Nel caso di candidato impossibilitato ad apporre la firma autografa è possibile presentare il modello di dichiarazione di accettazione alla carica di sindaco sottoscritto con firma elettronica che deve essere depositato su supporto fisico (pen drive o simili), corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare presso la segreteria del comune: non sarà pertanto necessaria l'autenticazione della firma digitale, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- **accettazione della candidatura** alla carica di vice sindaco (art. 33, comma 8, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) con la firma debitamente autenticata contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità. Nel caso di candidato impossibilitato ad apporre la firma autografa è possibile presentare il modello di dichiarazione di accettazione alla carica di vice sindaco sottoscritto con firma elettronica che deve essere depositato su supporto fisico (pen drive o simili), corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare presso la segreteria del comune: non sarà pertanto necessaria l'autenticazione della firma digitale, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- **accettazione della candidatura** alla carica di consigliere comunale (art. 33, comma 8, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) con la firma debitamente autenticata contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità di ciascun candidato consigliere. Nel caso di candidato impossibilitato ad apporre la firma autografa è possibile presentare il modello di dichiarazione di accettazione alla carica di consigliere sottoscritto con firma elettronica che deve essere depositato su supporto fisico (pen drive o simili), corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare presso la segreteria del comune: non sarà pertanto necessaria l'autenticazione della firma digitale, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- **il programma amministrativo** della lista da affiggere all'Albo pretorio online;
- **se la lista presenta un contrassegno tradizionalmente usato da un partito**, movimento o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo **occorre una dichiarazione** sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito, gruppo politico o movimento o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito, gruppo politico o movimento stesso.

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO E DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI



I sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali del Comune di _____ in numero di _____ risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute nei fogli allegati mod. 002a/EC e mod. 002b/EC, quest'ultimo relativo alle sottoscrizioni degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2025, n. 27, dichiarano di presentare, per l'elezione che si svolgerà domenica _____:

- a) il candidato Sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ alla carica di sindaco;
- b) il candidato Sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ alla carica di vice sindaco;
- c) una lista di n. _____ candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti* :

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale
1
2
3
4
5
6
7
8
9

* Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 32, comma 2bis, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste.

La lista si contraddistingue con il contrassegno: _____


Indicano il Sig. _____ nato a _____
il _____ e domiciliato in _____
_____ recapito telefonico _____ quale delegato effettivo e il Sig.
_____ nato a _____
_____ il _____ e domiciliato in _____
_____ recapito telefonico _____ quale delegato supplente, i
quali possono assistere, su convocazione della Commissione
elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun
candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco e hanno la facoltà di designare i
rappresentanti della lista presso ogni seggio, ogni ufficio di scrutinio e presso l'Adunanza dei presidenti di seggio.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura e a corredo della presente uniscono:

- a) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata o firmata digitalmente nel caso di candidato impossibilitato ad apporre firma autografa contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità;
- b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di vice sindaco, firmata e autenticata o firmata digitalmente nel caso di candidato impossibilitato ad apporre firma autografa, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità;
- c) numero _____ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità di ciascun candidato consigliere;
- d) numero _____ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate digitalmente nel caso di candidato impossibilitato ad apporre firma autografa, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità di ciascun candidato consigliere;
- e) numero _____ certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- f) numero _____ certificati attestanti che i candidati alla carica di consigliere comunale (cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea) sono iscritti nelle liste elettorali aggiunte di un qualsiasi comune della Repubblica;
- g) numero _____ dichiarazioni contenenti l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine dei candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- h) numero _____ autodichiarazioni/attestati da cui risulta che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine dei candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- i) il modello del contrassegno di lista in bianco e nero o a colori, in tre esemplari con diametro di circa cm 10 e tre esemplari con diametro di circa cm 3;
- l) copia del programma amministrativo da inserire nell'Albo pretorio online;
- m) dichiarazione sottoscritta dal Sig. _____ in qualità di _____ attestante che la lista e le candidature sono presentate in nome e per conto del _____.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. _____ dimo-
rante in _____
_____, addì _____ / _____.

SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE
ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
SINO A 1.000 ABITANTI



Elenco dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno

_____ per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del Comune di _____ che si svolgerà domenica _____.

La lista dei candidati, in numero di _____, della quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata con le candidature alla carica di sindaco del Sig. _____ e alla carica di vice sindaco del Sig. _____.

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27-04-2016], che il titolare/i titolari del trattamento è/sono il promotore/i promotori della sottoscrizione e cioè (1)

.....
 con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione delle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

segue

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati (specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., il




Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

**SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLA LISTA DEI CANDIDATI DI
ELETTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA
AUTOGRAFA ALLE ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI**

Allegato n.



Elenco dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno

_____ per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del Comune di _____ che si svolgerà domenica _____.

La lista dei candidati, in numero di _____, della quale il sottoscrittore dichiara di aver preso visione, è collegata con le candidature alla carica di sindaco del Sig. _____ e alla carica di vice sindaco del Sig. _____.

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SOTTOSCRITTORE DELLA LISTA

Il sottoscritto elettore è informato, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27-04-2016], che il titolare/i titolari del trattamento è/sono il promotore/i promotori della sottoscrizione e cioè (1)

.....,
con sede in

È, altresì, informato che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

FIRMA DIGITALE DELL'ELETTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

(articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27)

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali
Firma digitale del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa		

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

- 1 Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale sopra riportata poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 2 Il documento informatico e la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del CAD, di cui al d.lgs. n. 82/2025, e alle linee guida approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti. https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee_guida_per_la_sottoscrizione_elettronica_di_documenti_ai_sensi_dellart.20_del_cad.pdf
- 3 Il modello di dichiarazione di presentazione della lista di candidati sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato, presso la segreteria del comune, su un supporto fisico: ad esempio pen drive o simili.

(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO PER I COMUNI SINO A 1.000 ABITANTI

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____ residente in _____

dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del
Comune di _____
_____ per l'elezione diretta del sindaco, del vice
sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica
_____ nella lista recante il contrassegno

_____.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali,
a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può
incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi,
dichiara, altresì:

- di essere collegato al Sig. _____
_____ nato a _____
il _____, candidato alla carica di vice
sindaco;
- di non aver accettato altra candidatura in liste
presentate in questo o in altro Comune;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste
dall'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

_____, addì _____

Firma autenticata

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.

_____, nato a _____


il _____, domiciliato in _____,

da me identificato con il seguente documento: _____

n. _____.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

_____, il _____



Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI SINDACO PER I COMUNI SINO A 1.000 ABITANTI DI
CANDIDATO IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA AUTOGRAFA**

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____ residente in _____

_____ dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del
Comune di _____

_____ per l'elezione diretta del sindaco, del vice
sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica
_____ nella lista recante il contrassegno

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali,
a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può
incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi,
dichiara, altresì:

- di essere collegato al Sig. _____
_____ nato a _____
il _____, candidato alla carica di vice
sindaco;
- di non aver accettato altra candidatura in liste
presentate in questo o in altro Comune;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste
dall'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

_____, addì _____

FIRMA DIGITALE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA AUTOGRAFA

(articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27)

AVVERTENZE RELATIVE ALLA FIRMA DIGITALE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

- 1 Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale sopra riportata poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 2 Il documento informatico e la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del CAD, di cui al d.lgs. n. 82/2025, e alle linee guida approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti. https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee_guida_per_la_sottoscrizione_elettronica_di_documenti_ai_sensi_dellart.20_del_cad.pdf
- 3 Il modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato, presso la segreteria del comune, su un supporto fisico: ad esempio pen drive o simili.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI VICE SINDACO PER I COMUNI SINO A 1.000
ABITANTI**

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____ residente in _____

dichiara di accettare la candidatura alla carica di vice sindaco del Comune di _____
_____ per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica _____ nella lista recante il contrassegno _____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali, a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, dichiara, altresì:

- di essere collegato al Sig. _____
_____ nato a _____
il _____, candidato alla carica di sindaco;
- di non aver accettato altra candidatura in liste presentate in questo o in altro Comune;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

_____, addì _____

Firma autenticata

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.

_____, nato a _____


il _____, domiciliato in _____,

da me identificato con il seguente documento: _____

n. _____.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

_____, il _____



Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI VICE SINDACO PER I COMUNI SINO A 1.000
ABITANTI DI CANDIDATO IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA
AUTOGRAFA**

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____ residente in _____

dichiara di accettare la candidatura alla carica di vice
sindaco del Comune di _____
_____ per l'elezione diretta del
sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà
domenica _____ nella lista recante il
contrassegno

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali,
a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può
incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi,
dichiara, altresì:

- di essere collegato al Sig. _____
_____ nato a _____
il _____, candidato alla carica di sindaco;
- di non aver accettato altra candidatura in liste
presentate in questo o in altro Comune;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste
dall'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

_____, addì _____

**FIRMA DIGITALE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE
SINDACO IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA AUTOGRAFA**

(articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27)

**AVVERTENZE RELATIVE ALLA FIRMA DIGITALE DEL CANDIDATO ALLA CARICA
DI VICE SINDACO IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA**

- 1 Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale sopra riportata poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 2 Il documento informatico e la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del CAD, di cui al d.lgs. n. 82/2025, e alle linee guida approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti. https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee_guida_per_la_sottoscrizione_elettronica_di_documenti_ai_sensi_dellart.20_del_cad.pdf
Il modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di vice sindaco sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato, presso la segreteria del comune, su un supporto fisico: ad esempio pen drive o simili.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER I COMUNI SINO A
1.000 ABITANTI**

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____ residente in _____

dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere
comunale nella lista recante il contrassegno _____

per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 9
consiglieri per il Comune di _____
_____ che si svolgerà domenica
_____.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali,
a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può
incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi,
dichiara, altresì:

- di non aver accettato altra candidatura in liste
presentate in questo o in altro Comune;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste
dall'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

_____, addì _____

Firma autenticata

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE COMUNALE**

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.


_____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____,

da me identificato con il seguente documento: _____

n. _____.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

_____, il _____



Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER I COMUNI SINO A
1.000 ABITANTI DI CANDIDATO IMPOSSIBILITATO AD APPORRE
FIRMA AUTOGRAFA**

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____ residente in _____

dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere
comunale nella lista recante il contrassegno _____

_____ per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 9
consiglieri per il Comune di _____
_____ che si svolgerà domenica _____
_____ .

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali,
a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può
incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi,
dichiara, altresì:

- di non aver accettato altra candidatura in liste presentate in questo o in altro Comune;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

_____, addì _____

**FIRMA DIGITALE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA
AUTOGRAFA**

(articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27)

**AVVERTENZE RELATIVE ALLA FIRMA DIGITALE DEL CANDIDATO ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA**

- 1 Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale sopra riportata poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 2 Il documento informatico e la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del CAD, di cui al d.lgs. n. 82/2025, e alle linee guida approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti. https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee_guida_per_la_sottoscrizione_elettronica_di_documenti_ai_sensi_dellart.20_del_cad.pdf
- 3 Il modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato, presso la segreteria del comune, su un supporto fisico: ad esempio pen drive o simili.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

**DICHIARAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO CANDIDATO ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE COMUNALE PER I COMUNI SINO A 1.000 ABITANTI**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
candidato alla carica di consigliere comunale nel Comune di _____
_____ per l'elezione che si svolgerà domenica
_____ consapevole delle sanzioni penali nelle
quali, a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può incorre-
re in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi,

DICHIARA

- di essere cittadino _____;
- di essere residente nel Comune di _____
in Via _____;
- di avere in _____ (Stato di origine) il
seguente indirizzo _____

_____.

_____, addì _____

Firma autenticata

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE COMUNALE**


A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la
firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione dal sig.

_____, nato a _____ il _____
_____, domiciliato in _____,

da me identificato con il seguente documento: _____
n. _____.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace.

_____, il _____



Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede all'autenticazione

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO _____
COMUNE DI**

VERBALE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO, DI VICE SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
alle ore _____ viene depositata dal Sig. _____
_____, nella Segreteria di questo Comune, la dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di sindaco del Sig. _____
_____ nato a _____ il _____
_____, alla carica di vice sindaco del Sig. _____
_____ nato a _____ il _____
e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, per l'elezione di domenica _____, recante il contrassegno _____

_____.

La lista comprende numero _____ candidati ed è sottoscritta da numero _____ elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, la cui popolazione al 31 dicembre 20__ (penultimo anno precedente l'elezione) è di _____ abitanti.

Alla dichiarazione di presentazione della lista è allegata, inoltre, la seguente documentazione:

- 1) modulo di sottoscrizione della lista da parte di numero _____ elettori;
- 2) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità;
- 3) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di vice sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità;
- 4) numero _____ dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità di ciascun candidato;
- 5) numero _____ certificati comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica del candida-

to alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vice sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;

- 6) numero ___ certificati di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un qualsiasi Comune della Repubblica per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 7) dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine (per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea);
- 8) un'autodichiarazione o attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, da cui risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea);
- 9) tre esemplari del contrassegno di lista in bianco e nero o a colori del diametro di circa cm 10 e tre esemplari del diametro di circa cm 3;
- 10) il programma amministrativo della lista da inserire nell'Albo pretorio online;
- 11) attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o di un movimento o di un gruppo politico rappresentato nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo.

La dichiarazione di presentazione della lista contiene la designazione a delegato effettivo del Sig. _____

recapito telefonico _____ e a delegato supplente del Sig. _____
recapito telefonico _____.

Alla lista viene assegnato provvisoriamente il numero _____

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, addì _____

IL SEGRETARIO

IL PRESENTATORE






Modello di manifesto dei candidati

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco
e di n. _____ consiglieri comunali, che avrà luogo domenica _____.

<p>LISTA N. 1 COGNOME Nome Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) COGNOME Nome Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO)</p> 	<p>LISTA N. 2 COGNOME Nome Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) COGNOME Nome Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO)</p> 	<p>LISTA N. 3 COGNOME Nome Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) COGNOME Nome Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO)</p> 
<p>1 COGNOME Nome Luogo e data di nascita</p> <p>2 COGNOME Nome Luogo e data di nascita</p> <p>3 COGNOME Nome Luogo e data di nascita</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1 COGNOME Nome Luogo e data di nascita</p> <p>2 COGNOME Nome Luogo e data di nascita</p> <p>3 COGNOME Nome Luogo e data di nascita</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1 COGNOME Nome Luogo e data di nascita</p> <p>2 COGNOME Nome Luogo e data di nascita</p> <p>3 COGNOME Nome Luogo e data di nascita</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Data

Il Sindaco

Modello di manifesto
di avvenuta proclamazione degli eletti

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COMUNE DI

Visto l'art. 74bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4
"Disposizioni in materia di elezioni comunali";
Visto il verbale delle operazioni elettorali per la parte che si riferisce
ai risultati finali delle medesime in seguito alle operazioni di scrutinio;

si rende noto che sono stati proclamati eletti:

alla carica di Sindaco: **COGNOME Nome;**

alla carica di vice Sindaco: **COGNOME Nome;**

alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

LISTA	CANDIDATI ELETTI
N. _____ (Descrizione del contrassegno) collegata al candidato eletto sindaco e al candidato eletto vice sindaco	1 - COGNOME Nome 2 - COGNOME Nome 3 - COGNOME Nome 4 - COGNOME Nome 5 - COGNOME Nome 6 - COGNOME Nome 7 - COGNOME Nome 8 - COGNOME Nome 9 - COGNOME Nome
N. _____ (Descrizione del contrassegno)	1 - COGNOME Nome 2 - COGNOME Nome 3 - COGNOME Nome
N. _____ (Descrizione del contrassegno)	1 - COGNOME Nome

Data

Il Sindaco

Indice

INDICE

PREMESSA.....	3
CAPITOLO I - Preparazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	
§ 1. Elenco dei documenti necessari.....	5
§ 2. Dichiarazione di presentazione della lista.	5
§ 3. Lista dei candidati.....	6
§ 4. Moduli di sottoscrizione della lista.....	7
§ 5. Modello del contrassegno di lista.	11
§ 6. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature.....	11
§ 7. Certificati attestanti che i candidati sono elettori.....	15
§ 8. Programma amministrativo della lista.....	16
§ 9. Eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o movimento o gruppo politico già rappresentato in organi istituzionali.	16
§ 10. Candidature di cittadini comunitari.	16
§ 11. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.....	17
CAPITOLO II - Presentazione delle candidature presso la segreteria del Comune	
§ 12. Termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature	19
§ 13. Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature	19
CAPITOLO III - Esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale	
§ 14. Norme che regolano le operazioni della Commissione elettorale circondariale - Intervento della Sottocommissione.....	21
§ 15. Termine per il compimento delle operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.....	21
§ 16. Operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.....	22
§ 17. Comunicazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale al sindaco e al Presidente della Regione.....	29
§ 18. Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista.....	30
CAPITOLO IV - Turno di ballottaggio	
§ 19. Ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.....	31

§ 20. Adempimenti della Commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio.31

ALLEGATI

AVVERTENZA

Modelli occorrenti per la presentazione delle candidature per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti dal mod. n. 001/EC al n. 006/EC

Modello di manifesto dei candidati.....

Modello di manifesto di proclamazione degli eletti.....